



**Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale  
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**

Pratica. N° 1984/2019

Resp. Procedimento: MILAN MICHELA

Resp. Istruttoria: MARCHESIN LUCA (04226566494)

**A:**

**STELLA ALPINA SRL  
VIA DEI MASERAT 15  
31016 CORDIGNANO (TV )  
STELLALPINASRL@LEGALMAIL.IT**

**REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE  
TUTELA AMBIENTE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
AMBIENTE@PEC.REGIONE.VENETO.IT**

**ARPAV - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI  
TREVISO  
DAPTV@PEC.ARPV.IT**

**COMUNE DI CORDIGNANO  
posta@comune.cordignano.it**

**ARPAV AREA TECNICA E GESTIONALE U.O.  
ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO DEI RIFIUTI,  
EOW E SOTTOPRODOTTI  
DAPVE@PEC.ARPV.IT**

**OGGETTO: DITTA STELLA ALPINA SRL - COMUNE DI CORDIGNANO - IMPIANTO DI RECUPERO  
RIFIUTI - RINNOVO E MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - D.LGS 152/2006,  
LR 3/2000- TRASMISSIONE DDP N. 366 DEL 01/12/2023.**

Si trasmette in allegato alla presente il DDP n. 366 del 01/12/2023 relativo all'oggetto.  
Il Comune in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti



Il Responsabile  
Unità Operativa  
Gestione dei Rifiuti

**MILAN MICHELA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i. )



**Area: Funzioni Fondamentali**  
**Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale**  
**C.d.R.: Ecologia e Ambiente**  
**Servizio: Amministrativo Ecologia**  
**Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**  
**Ufficio: Rifiuti**

**N.Reg. 366 del 01/12/2023**

Treviso, 01/12/2023

**Oggetto: DITTA STELLA ALPINA SRL - CORDIGNANO, VIA DEI MASERAT 15 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO E MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS 152/2006 - LR 3/2000. .**

#### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 388 del 30/09/2016 con la quale la Ditta **Stella Alpina Srl** (CF 01640400261), con sede legale e operativa in comune di Cordignano, via dei Maserat, n.15, è stata autorizzata fino al 12/03/2020, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, nonché allo scarico delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il DDP n. 493 del 07/12/2016 in cui è stato aggiornato e corretto l'Allegato tecnico del DDP n. 388 del 30/09/2016, al punto 7) Sezione C - Emissione in Atmosfera;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 14/09/2019, assunta ai prott. n. 57579, n. 57578 e n. 57580, ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, finalizzata al rinnovo e contestualmente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- riorganizzazione del layout impiantistico;
- introduzione del codice EER 170604, operazioni R13 e R12;
- stralcio del punto n. 13 c) terzo trattino dell'Allegato tecnico del decreto n. 388/2016 in quanto, non essendo presente nessun pozzetto di raccordo, non è possibile effettuare il saggio di tossicità acuta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino alla data del 12/03/2030, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;





VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 11/03/2020, assunta al prot. n. 14493 del 12/03/2020, in data 22/12/2021, assunta al prot. n. 31894 del 07/06/2022, in data 24/07/2023, assunta al prot. n. 43941 e in data 04/09/2023, assunta al prot. n. 52324;

PRESO ATTO che la Ditta, con la documentazione pervenuta in data 24/07/2023, sopraccitata, ha comunicato l'intenzione di sostituire il trituratore già presente nel layout autorizzato con un macchinario più efficiente (modello DW 3060 Buffel);

DATO ATTO che, per semplificazione amministrativa, la richiesta sopraccitata di sostituzione del macchinario è stata ricompresa nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione con modifiche;

RILEVATO inoltre che la Ditta con la documentazione integrativa del 24/07/2023, assunta al prot. n. 31894, ha tra l'altro ripermiato l'area 5 di deposito e lavorazione dei rifiuti di legno e predisposto dei cestelli per il trattenimento dei pezzi di legno al fine di mantenere scoperte e pulite le caditoie di raccolta delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che nel recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del DLgs 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della Ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente provvedimento;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi:

- dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, pervenuto in data 28/09/2023, assunto al prot. n. 57885 del 02/10/2023, favorevole;
- dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, pervenuto in data 26/09/2023, assunto al prot. n. 57062 del 27/09/2023, con la raccomandazione che l'applicazione delle prescrizioni e dell'autorizzazione debba avvenire nel rispetto delle norme per la tutela dell'igiene e sanità pubblica e degli obblighi del DLgs n. 81/2008, in particolare effettuando una valutazione di tutti i rischi, ivi compresa la valutazione del rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose, per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e la redazione del relativo documento;
- dal Comune di Cordignano, pervenuto in data 26/09/2023, assunto al prot. n. 57019 del 27/09/2023, favorevole;

RITENUTO di approvare le modifiche richieste dalla Ditta e di rinnovare con il presente provvedimento l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti, recependo come layout l'elaborato





“Tavola 02-Layout dell’impianto” del 17/07/2023, pervenuto in data 24/07/2023, assunto al prot. n. 43941;

RITENUTO che l’impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni di cui all’Allegato tecnico al provvedimento DDP n. 388 del 30/09/2016, come modificato dal DDP n. 493 del 07/12/2016, fino alla realizzazione delle modifiche approvate con il presente provvedimento;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni di cui all’Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione dell’avvio dell’impianto modificato;

VISTA l’istruttoria condotta dagli uffici dell’Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 31/10/2023, dell’Unità Operativa Emissioni in Atmosfera ed AIA del 11/09/2023 e dell’Unità Operativa Tutela delle Acque del 28/09/2023;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza RC Inquinamento n. 410695077 emessa da Generali Italia Spa con massimale assicurato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) con opzione di tacito rinnovo;
- b) fideiussione assicurativa n. 40094291001369 emessa da TUA Assicurazione per un importo di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), con scadenza in data 12/03/2030 e validità sino al 12/03/2032 per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti;
- c) fideiussione assicurativa n. 1139409053 emessa da HDI assicurazioni Spa, con importo pari a Euro 155.716,31 (centocinquantacinquemilasettecentosedici/31) a copertura dei costi di dismissione dell’impianto e ripristino ambientale, e scadenza in data 30/09/2032;

ATTESO che, ai sensi dell’allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, nonché della polizza RCI inquinamento, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01180455720031 del 13/09/2019;

VISTI il DLgs n. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;





VISTI la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

**DECRETA**

**ART. 1** - La ditta Stella Alpina Srl, P.IVA 01640400261, con sede legale e operativa in via dei Maserat 15, in comune di Cordignano (TV), fatta salva la documentazione progettuale approvata con precedenti provvedimenti, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi insistente su area catastalmente identificata al foglio n. 18, mapp. 546, 538 parziale, 543, in conformità alla documentazione pervenuta in data 14/09/2019, assunta ai prott. n. 53579, n. 57578 e n. 57580, in data 07/06/2022, assunta al prot. n. 31894, in data 24/07/2023, assunta al prot. n. 43941 e in data 04/09/2023, assunta al prot. n. 52324.

La presente autorizzazione ha validità fino al **20/11/2033**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto, ogni modifica dei quali deve essere comunicata a questa Amministrazione.

**ART. 2** - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006, e comprende:

- a) autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche e progettuali secondo quanto stabilito all'art. 1;
- b) autorizzazione all'esercizio con layout, quantitativi e prescrizioni secondo l'Allegato tecnico al DDP n. 388 del 30/09/2016 come modificato con DDP n. 493 del 07/12/2016, fino alla data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, comunicata ai sensi del successivo art. 4;
- c) autorizzazione all'esercizio con layout, quantitativi e prescrizioni secondo l'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione di avvio di cui all'art. 4;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- e) autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e della piazzola di erogazione carburanti e delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio del piazzale dello stabilimento, con recapito sul suolo mediante subirrigazione.





**ART. 3** - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'Art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale elencata all'art. 1, nonché secondo quanto stabilito nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- SEZIONE A: Informazioni generali;
- SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e reflue industriali.

**ART. 4** - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta, di una comunicazione, recante in allegato:

- a) dichiarazione scritta attestante l'ultimazione delle modifiche in conformità al progetto approvato con il presente provvedimento, art. 1;
- b) estremi o copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 6, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso;
- d) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, subordinata alla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente;
- e) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

**ART. 5** - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo quanto previsto all'art. 4, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

- il collaudo del nuovo macchinario di lavorazione che attesti la corretta funzionalità dello stesso;
- i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post-operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

**ART. 6** - Per l'esercizio dell'attività la Ditta deve prestare/avere attive le seguenti garanzie finanziarie:

- a) nuova polizza fidejussoria o appendice che recepisca il presente provvedimento, a copertura dei costi di dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla





- destinazione urbanistica originaria; con importo comprensivo di rivalutazione ISTAT pari a Euro 155.716,31 (centocinquantacinquemilasettecentosedici/31), la polizza/appendice deve rispondere ai contenuti delle deliberazioni regionali in materia di garanzie finanziarie richiamate in premessa, nonché alle previsioni del presente provvedimento;
- b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento.
- c) polizza assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento con massimale assicurato pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC.

La garanzia e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La garanzia deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014.

**ART. 7** - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

**ART. 8** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

**ART. 9** - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

**ART. 10** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.





**ART. 11** - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 12** - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

**ART. 13** - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

**ART. 14** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 15** - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal legale rappresentante della Ditta in data 26/09/2019, assunti al prot. n. 57019 del 27/09/2019.

**ART. 16** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'Area tecnica e gestionale UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

**ART. 17** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

**BUSONI SIMONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Ditta Stella Alpina Srl, via dei Maserat, 15, Cordignano. Impianto di recupero rifiuti, rinnovo e modifica autorizzazione all'esercizio - DLgs 152/2006 - L.R. 3/2000.

### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

#### *Identificazione Ditta*

Ragione Sociale Ditta/Ente	STELLA ALPINA SRL
Codice Fiscale e P.IVA	01640400261
n. REA	TV-160696
Sede Legale	Comune di Cordignano via dei Maserat n. 15

#### *Ubicazione Impianto*

Comune	Cordignano
Indirizzo	Via dei Maserat, 15
Dati Catastali	Foglio 18 Mappali 546, 538p., 543.
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 56'28.79"N 12° 22'25.73"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona Agricola E2 - Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva
N.T.O. (Norme Tecniche Operative)	L'attività è soggetta alle previsioni di cui all'articolo 23 delle NTO del Piano degli Interventi del comune di Cordignano, che disciplina le attività produttive in zona impropria. L'attività è puntualmente individuata come "Attività produttiva in zona impropria da trasferire".
Variante Urbanistica	SI - autorizzata con DGP n. 38/2010

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022.

N. LINEA	TIPO IMPIANTO	DETTAGLIO IMPIANTO		OPERAZIONE
1	SELEZIONE E RECUPERO	SELEZIONE E CERNITA	Selezione e cernita	R12
			Messa in riserva funzionale al trattamento in impianto	R13
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in riserva	R13
			Accorpamento	R12
3	TRATTAMENTO	TRATTAMENTI COMPLESSI	Miscelazione non in deroga	R12
			Selezione e cernita, riduzione volumetrica	R12

**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI****Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo EER, sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	STOCCAGGIO		TRATTAMENTO			
		Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica
		R12	R13	R12	R12	R12	R12
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X	X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X	X	X	X	X	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X	X	X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X	X	X
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X		X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X	X	X	X	X



EER	Descrizione	STOCCAGGIO		TRATTAMENTO			
		Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Miscelazione non in deroga	Riduzione volumetrica
		R12	R13	R12	R12	R12	R12
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici	X	X	X	X	X	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X		X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X	X	X	X	
16 01 03	pneumatici fuori uso	X	X	X	X		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X	X	X		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X	X	X		
17 02 01	legno	X	X	X	X	X	X
17 02 02	vetro	X	X	X	X	X	
17 02 03	plastica	X	X	X	X	X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X	X	X	
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X	X				
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X	X	X	X		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	X	X	X		X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X	X	X	X	X
20 01 38 (proveniente dalla raccolta differenziata con frazione solida non polverulenta legnosa)	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X	X	X	X	X
20 02 01 (proveniente da manutenzione del verde con frazione solida prevalentemente legnosa)	rifiuti biodegradabili	X	X	X	X	X	X



**2. Tabelle e prescrizioni per operazioni di miscelazione non in deroga**

I rifiuti per i quali nella Tabella punto 1 è consentita l'operazione "Miscelazione non in deroga R12" (relativa colonna barrata con "X") possono essere miscelati esclusivamente secondo le seguenti classi di miscelazione:

Classe <b>METALLI MISTI</b>	
Destinazione R4 presso altro impianto	
EER	DESCRIZIONE
150104	imballaggi metallici
170405	ferro e acciaio

Classe <b>PLASTICA</b>	
Destinazione R3 presso altro impianto	
EER	DESCRIZIONE
150102	imballaggi in plastica
170203	plastica

Classe <b>VETRO</b>	
Destinazione R5 presso altro impianto	
EER	DESCRIZIONE
150107	imballaggi in vetro
170202	vetro

Classe <b>TESSILI</b>	
Destinazione R3 presso altro impianto	
EER	DESCRIZIONE
040209	rifiuti da materiali composti (fibre)



	impregnate, elastomeri, plastomeri)
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate

Classe <b>LEGNO</b>	
Destinazione R1 o R3 presso altro impianto	
EER	DESCRIZIONE
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*
150103	imballaggi in legno
170201	legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	legno
200201	Rifiuti biodegradabili

L'operazione di miscelazione non in deroga deve essere eseguita secondo le pertinenti normative del settore per il recupero EoW (che avviene presso impianti successivi) e/o secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nelle autorizzazioni degli impianti di destino finale, come previsto dalla DGRV 119/2018.

### ***Quantitativi gestibili***

3. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- b) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 1.300 t;
- c) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e sui quali svolgere operazioni R13 (messa in riserva) e R12 presso l'impianto: 60.000 t.

### ***Operazioni di recupero***

4. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER provenienti dallo



stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;

- b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
  - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
  - c.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi; ;
  - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
  - c.4) operazioni di miscelazione non in deroga di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero effettivo, secondo le Tabelle di miscelazione e le prescrizioni indicate al punto 2 del presente Allegato tecnico;
  - c.5) operazioni di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) intese quali selezione, cernita e disassemblaggio finalizzate ad ottenere materiale omogeneo (metalli ferrosi e non ferrosi) da avviare a successivo recupero finale presso impianti terzi;
- d) operazioni di adeguamento volumetrico R12 mediante triturazione dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;

14. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

### ***Altre Prescrizioni***

- 6. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
  - a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in



conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;

- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
  - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono inoltre presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;
7. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:
- a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;
  - b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;
  - c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;



qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualevolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

**d)** per i codici appartenenti al capitolo 1912XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

**d.1)** descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;

**d.2)** descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto.

**8.** Le operazioni R12 di miscelazione non in deroga devono essere svolte in conformità ai criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, paragrafo 4.3 "Modalità gestionali"; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

**a)** la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del DLgs n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

**b)** la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione;

**c)** la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

**d)** l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i EER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

**e)** dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il lotto di rifiuti miscelati;

**f)** la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; il produttore della miscela deve effettuare i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

**g)** le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero



definitivo.

9. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.
10. Ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione EER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità.
11. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:
  - a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
  - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
  - a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - a.1) stoccaggio rifiuti in ingresso;
    - a.2) stoccaggio rifiuti prodotti;
    - a.3) selezione e cernita, accorpamento, miscelazione, riduzione volumetrica;



- a.4) rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
- b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati con i rispettivi codici EER mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto indicato nella planimetria "tavola n. 02-Layout dell'impianto" rev. 04 del 17/07/2023, nel Piano di Gestione Operativa Rev. 02, assunta al prot. n. 43941 del 24/07/2023, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) le operazioni di miscelazione devono avvenire secondo i criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, rispettando le modalità indicate nel Piano di Gestione Operativa Rev. 02 della Ditta, assunto al prot. n. 43941 del 24/07/2023;
- e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, i limiti della classificazione acustica del comune di Cordignano;
- f) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- g) deve essere eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e di viabilità;
- h) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica; in particolare per il trituratore mobile marca "Doppstadt" modello "DW 3060 Büffel" e per l'area su cui opera, deve essere effettuata la pulizia ogni volta che cambia la tipologia di rifiuto sottoposta a triturazione, per evitare contaminazione tra le differenti frazioni;
- i) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al DLgs 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
- j) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla



vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;

- k) in caso di deposito dei rifiuti in cumuli devono essere tenuti separati da distanza fisica o mediante l'utilizzo di sistemi barriera (es. new jersey);
  - l) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto;
  - m) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
15. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
16. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.
17. La Ditta ha l'obbligo, secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 di effettuare una valutazione di tutti i rischi, ivi compresa la valutazione del rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose, l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione e la redazione del relativo documento.

### ***Chiusura e dismissione dell'impianto***

18. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale.

## **SEZIONE D. EMISSIONI IN ATMOSFERA**

19. Per l'individuazione dei punti di emissione si veda la "Tavola 02- layout dell'impianto" in scala 1:200, datata 17/07/2023, allegata alla comunicazione pervenuta in data 24/07/2023, assunta al prot. n. 43941.

### ***Operazioni di stoccaggio, lavorazione e movimentazione di rifiuti legnosi pulverulenti***

20. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Operazione	Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
Stoccaggio segatura in legno	E1	polveri	10 mg/m <sup>3</sup>



21. Per le operazioni di triturazione grossolana dei rifiuti legnosi e vegetali di origine agricola e/o naturale la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici previsti nel progetto approvato atti a limitare la formazione di emissioni di polveri in forma diffusa. In particolare durante il funzionamento del frantumatore dovrà essere attivato il sistema di getti d'acqua presso la tramoggia di carico e sul nastro di scarico del materiale.

### ***Misure analitiche di autocontrollo***

22. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di rilascio del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo delle emissioni in atmosfera per il punto E1.

### ***Modalità di esecuzione delle misure***

23. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

24. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

25. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento dal titolo "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it).

26. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

### ***Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera***

27. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

28. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione.

29. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.



30. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento ad esso collegato.

### ***Accessibilità ai punti di campionamento e misura***

31. Il punto di emissione E1 deve rispondere ai requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento "Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera"- anno 2018, pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it) - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni".

32. Per tutte le operazioni di recupero rifiuti che dovessero dar luogo a segnalazioni di odori e/o di polveri confermate dall'Amministrazione Comunale, questa Amministrazione si riserva di chiedere, interventi di adeguamento degli impianti assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie al contenimento degli stessi.

### ***Metodi analitici di riferimento***

33. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

34. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.

## **SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE REFLUE DI LAVAGGIO**

35. Per l'individuazione dei punti di scarico si fa riferimento alla Tav. 05 "Sovrapposizione layout impianto e reti idriche" del 17/07/2023, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. prov.le n. 43941 del 24/07/2023.

36. Gli scarichi delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e della piazzola di erogazione carburanti e di quelle meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio del piazzale dello stabilimento, devono avvenire alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, delle Norme Tecniche



di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche sotto riportate;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dagli impianti di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato con cadenza:

c.1) annuale sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione a servizio dell'autolavaggio e della piazzola di erogazione carburanti (PC1) per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali, idrocarburi totali, “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” e deve inoltre essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

c.2) semestrale sulle acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di disoleazione a servizio del piazzale (PC2) per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo, idrocarburi totali e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti”. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

**37.** Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione degli impianti depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di accumulo, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di



depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

**38.** È vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali, delle meteoriche e delle coperture, nonché negli impianti di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

**49.** Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione e degli scarichi deve essere comunicata a questa Amministrazione.

**40.** Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. Le aree non asfaltate potranno essere utilizzate solamente per viabilità e manovra. Per l'area 5 di deposito e lavorazione dei rifiuti di legno è necessario assicurarsi che le caditoie di raccolta siano sempre scoperte e pulite, dotandole di appositi cestelli per il trattenimento di eventuali pezzi di legno.

**41.** La pavimentazione deve essere mantenuta integra in modo da garantire l'impermeabilità e le idonee pendenze necessarie per il corretto collettamento delle acque di dilavamento.

**42.** Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

**43.** La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

**44.** La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla buona conservazione delle superfici pavimentate, alle operazioni di manutenzione dei mezzi, alle strutture di contenimento/conferimento dei rifiuti, alle vasche, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

## RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo



deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dell'Autorità competente, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

## ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 02 - layout dell'impianto - rev.04	17/07/2023	43941/2023
2	Tavola 03 - Planimetria delle reti fognarie e dei sistemi di depurazione - rev. 03	17/07/2023	43941/2023